

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

DECRETO N. 952 DEL 24/11/2020

OGGETTO: ECOREX S.R.L. – Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di materie prime seconde (EoW). Comune di localizzazione: Monselice (PD).

Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018).

Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA n. 117 del 20/05/2020 a ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Principali riferimenti:

- istanza presentata dalla Ditta ECOREX S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 209286 del 29/05/2019;
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 117) espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA in data 20/05/2020;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/05/2020, approvato nella seduta del 03/06/2020;
- verbale della Conferenza di servizi del 04/08/2020

**IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE AMBIENTE**

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/4/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";
- VISTO l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";
- VISTA la DGRV n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- PRESO ATTO del Provvedimento di AIA Provinciale n. 312/IPPC/2015 del 02/07/2015 per l'impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. rilasciato dalla Provincia di Padova in data 02/07/2015;
- VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto con la quale la società ECOREX s.r.l. (P.IVA./C.F 04346300280), con sede legale in Monselice (PD), Via Umbria, n. 1, CAP 35043, ha richiesto l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento Autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e

ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), acquisita agli atti con prot. n. 209286 del 29/05/2019;

- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza, il proponente ha provveduto a depositare presso la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- PRESO ATTO** che con nota prot. n. 277401 del 26/06/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che l'impianto rientra fra le tipologie progettuali individuate in Allegato III lett. q) alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "*Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D51, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*" di competenza regionale;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/07/2019 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO** che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 18/07/2019, presso la sala consiliare del Comune di Monselice;
- VISTA** la nota prot. n. 341216 del 31/07/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l'avvio del procedimento e l'esito della verifica di completezza della documentazione, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute osservazioni;
- PRESO ATTO** che durante l'iter istruttorio è stato acquisito il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova con nota acquisita al prot. n. 302824 del 09/07/2019 e il parere di Acque Venete SpA con nota acquisita al prot. n. 195816 del 18/05/2020;
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio in data 30/10/2019 ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto interessato dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico presso la sede comunale;
- CONSIDERATO** che nella seduta del 06/11/2019 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto, al fine della prosecuzione dell'istruttoria, di richiedere integrazioni documentali ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, comunicata con nota del 20/11/2019 prot. n. 501277;
- CONSIDERATO** che il proponente con nota del 20/12/2019, acquisita al protocollo regionale in data 30/12/2019 al n. 559756 ha richiesto una proroga motivata di 90 giorni per la presentazione delle suddette integrazioni, come previsto dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, a seguito della quale la Direzione Ambiente – U.O. VIA con nota prot. n. 33599 del 23/01/2020 ha comunicato la concessione della stessa;
- PRESO ATTO** che in data 18/03/2020, con PEC acquisita al prot. regionale n. 130002 del 23/03/2020 il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, successivamente integrata con nota del 11/05/2020 acquisita al prot. n. 187671 del 12/05/2020;
- CONSIDERATO** che relativamente alla valutazione di incidenza:
- il comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che la procedura di VIA comprenda le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

- la DGR n. 1400/2017 disciplina le "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014".

- VISTO il parere n. 117 del 20/05/2020, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 20/05/2020, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali dettagliate nel parere stesso;
- CONSIDERATO il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/05/2020, il quale è stato approvato nella seduta del 03/06/2020;
- CONSIDERATO che in data 04/08/2020 con nota prot. n. 233233 del 15/06/2020 è stata convocata, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei titoli richiesti dal Proponente;
- CONSIDERATO che la conferenza di servizi, nella seduta del 04/08/2020, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, facendo proprio il parere favorevole n. 117 del 20/05/2020 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., **Allegato A** al presente provvedimento;
- TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente in data 29/05/2020 con nota prot. n. 209286;
- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 117 del 20/05/2020, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
3. di prendere atto delle determinazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 04/08/2020;
4. di adottare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di materie prime seconde (EoW)", presentata dalla società ECOREX s.r.l. (P.IVA./C.F 04346300280), con sede legale in Monselice (PD), Via Umbria, n. 1, CAP 35043, subordinatamente al rispetto delle medesime condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 117 del 20/05/2020;

1	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Regione del Veneto, o a questa inoltrate dal Comune, dall'AULSS, dalla Provincia o dall'ARPAV, la stessa, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca_nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, al Comune di Monselice e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell'indagine medesima. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Regione del Veneto, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Regione del Veneto
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

2	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	<u>Emissioni acustiche</u> Per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione che la ditta ha proposto di adottare, sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti, (in particolare per i ricettori R1 e R2 così individuati nella documentazione previsionale di impatto acustico) e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. La valutazione tenga conto anche dell'effettivo traffico indotto dall'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e al Comune di Monselice. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia di Padova e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

3	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera

Oggetto della condizione	<u>Delimitazione delle aree</u> per garantire la delimitazione delle aree di stoccaggio rispetto alle aree X dove avvengono le lavorazioni, anche visivamente, la ditta provveda a inserire una adeguata segnaletica orizzontale colorata che divida gli spazi.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere inviata entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto adeguata documentazione che permetta la verifica della suddetta condizione ambientale.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 568/2018, alla U.O. Ciclo dei Rifiuti della Direzione Ambiente, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
8. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 anni a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
11. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
12. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AMBIENTE
F.to Ing. Loris Tomiato

Allegato al decreto

n. 4 del 28 GEN. 2021

**REGIONE DEL VENETO**

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 117 del 20/05/2020

Oggetto: ECOREX S.R.L. – Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di materie prime seconde (EoW). Comune di localizzazione: Monselice (PD).
Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e D.G.R. n. 568/2018).

PREMESSA

- VISTA** la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO** il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- VISTO** l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";
- VISTA** la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
- VISTA** la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- PRESO ATTO** del Provvedimento di AIA Provinciale n. 312/IPPC/2015 del 02/07/2015 per l'impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. rilasciato dalla Provincia di Padova in data 02/07/2015;
- VISTA** l'istanza relativa all'intervento in oggetto con la quale la società ECOREX s.r.l. (P.IVA./C.F 04346300280), con sede legale in Monselice (PD), Via Umbria, n. 1, CAP 35043, ha richiesto l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento Autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), acquisita agli atti con prot. n. 209286 del 29/05/2019;
- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza, il proponente ha provveduto a depositare presso la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- PRESO ATTO** che con nota prot. n. 277401 del 26/06/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della

Allegato al decreto

ALLEGATO A

n. 4

del 2.8.GEN. 2021



documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- CONSIDERATO** che l'impianto rientra fra le tipologie progettuali individuate in Allegato III lett. q) alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D51, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)" di competenza regionale;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/07/2019 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO** che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 18/07/2019, presso la sala consiliare del Comune di Monselice;
- VISTA** la nota prot. n. 341216 del 31/07/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l'avvio del procedimento e l'esito della verifica di completezza della documentazione, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute osservazioni;
- PRESO ATTO** che durante l'iter istruttorio è stato acquisito il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova con nota acquisita al prot. n. 302824 del 09/07/2019 e il parere di Acque Venete SpA con nota acquisita al prot. n. 195816 del 18/05/2020;
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio in data 30/10/2019 ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto interessato dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico presso la sede comunale;
- CONSIDERATO** che nella seduta del 06/11/2019 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto, al fine della prosecuzione dell'istruttoria, di richiedere integrazioni documentali ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, comunicata con nota del 20/11/2019 prot. n. 501277;
- CONSIDERATO** che il proponente con nota del 20/12/2019, acquisita al protocollo regionale in data 30/12/2019 al n. 559756 ha richiesto una proroga motivata di 90 giorni per la presentazione delle suddette integrazioni, come previsto dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, a seguito della quale la Direzione Ambiente - U.O. VIA con nota prot. n. 33599 del 23/01/2020 ha comunicato la concessione della stessa;
- PRESO ATTO** che in data 18/03/2020, con PEC acquisita al prot. regionale n. 130002 del 23/03/2020 il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, successivamente integrata con nota del 11/05/2020 acquisita al prot. n. 187671 del 12/05/2020;
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA** la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
- ESAMINATA** tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (QUADRO PROGETTUALE)

Localizzazione

Il sito d'intervento è situato all'interno della zona industriale del Comune di Monselice (PD) e si sviluppa su un'area di circa 7400 mq e confina ad est e a sud con altri insediamenti produttivi.

L'impianto è facilmente raggiungibile dalla SS 16 (Adriatica) da cui dista meno di mezzo Km.

Stato di fatto

L'impianto della Ditta Ecorex srl risulta autorizzato presso il sito di Monselice dal 2010. L'attuale provvedimento AIA n. 312/IPPC/2015 del 02/07/2015 autorizza alla gestione, esclusivamente nella filiera del recupero, di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante operazioni di stoccaggio, di accorpamento (travasamento e trasferimento in altro contenitore), selezione e cernita, riduzione volumetrica e rigenerazione ed altri impieghi di oli, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

L'impianto si sviluppa su una superficie di 7330 mq catastali. Di questa superficie, il capannone impianto occupa una superficie di cui 1600 mq.

L'impianto è autorizzato a trattare 158 codici CER di cui 76 pericolosi e 82 non pericolosi, secondo i seguenti quantitativi:

Tipologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi)	Stoccaggio [R13] Mg
solido e fangoso palabile	150
liquido e fangoso pompabile	50
<i>Totale massimo stoccabile</i>	<i>200*</i>

*di cui 5 Mg per CER 200125

Tipologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi)	Altre operazioni [R9, R12] Mg/anno
Totale massimo trattabile	48.000
<i>di cui CER 200125 "oli e grassi commestibili"</i>	<i>1.500</i>

Con il progetto di cui all'istanza in oggetto, la ditta avanza la richiesta di ampliamento e di modifica dell'impianto esistente attualmente autorizzato, considerata l'acquisita disponibilità dell'intera area di insediamento.

Stato di progetto

Rispetto allo stato di fatto autorizzato (AIA n. 312/2015: R13, R9, R12 consistente in accorpamento, selezione/cernita, riduzione volumetrica), oltre al mantenimento delle attività, le modifiche proposte dal progetto si articolano sinteticamente come segue:

- a) acquisizione aree adiacenti con ampliamento e riorganizzazione complessiva delle aree:
l'installazione sarà divisa in 3 compartimenti: A (315 m²) – B (315) – C (1.600 m²) + area esterna con deposito rifiuti
- b) introduzione di nuove operazioni sui rifiuti:
 - o recupero di rifiuti con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di rifiuti cellulosici [R3]
 - o recupero di rifiuti con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di rifiuti plastici [R3]
 - o recupero di rifiuti con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di rifiuti metallici [R4]
 - o miscelazione in deroga e non in deroga [R12-D13]
 - o accorpamenti in filiera D (e integrazione di accorpamenti in filiera R già autorizzata) [R12-D14]

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 352 del 24-11-2020 n. 4 del 28 GEN. 2021

Allegato ^A al decreto



In sede di richiesta integrazioni, inoltre, il proponente ha precisato, per quanto riguarda il recupero degli imballaggi come EoW (come affermato a pag. 13 e a pagina 20 della Relazione Tecnica All. C6) o il loro riutilizzo (pag. 17 della medesima Relazione) in area C10:

- che la modalità di gestione "vuoto per pieno" utilizzata con i clienti riguarda i contenitori forniti ai clienti destinati a contenere i rifiuti da loro stessi prodotti, sono costituiti da imballaggi nuovi e/o bonificati.
- che gli imballaggi da sottoporre al riutilizzo o i rifiuti da imballaggio destinati alla cessazione di qualifica di rifiuto esisteranno dalle operazioni di confezionamento e sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'installazione costituiti da contenitori di plastica e metallo, ma non proverranno da terzi;
- che la pulizia e l'eventuale lavaggio hanno lo scopo fondamentale di trasformare un imballaggio (plastica, metallo etc..) contaminato da sostanze pericolose e/o non pericolose in un imballaggio idoneo al riutilizzo. La "bonifica" non verrà eseguita su contenitori di rifiuti sanitari a rischio infettivo.

La procedura prevedrà: l'imballaggio viene selezionato preliminarmente in relazione allo stato dello stesso (integrità, usura...). Il contenitore deve essere svuotato completamente e gli eventuali residui, anche pericolosi devono essere raccolti ed inviati allo smaltimento come rifiuto speciale. Devono essere rimosse tutte le etichettature presenti sull'imballaggio. Nel caso in cui l'imballaggio avesse contenuto solventi volatili, i contenitori devono essere lasciati aperti sotto cappa aspirante, in modo da favorire la completa evaporazione delle tracce di solvente residuo. Nel caso vi fossero state contenute sostanze non volatili, i contenitori devono essere lavati per rimuovere le eventuali tracce di sostanze residue, utilizzando un solvente idoneo ed in minima quantità. I lavaggi vanno ripetuti più volte e i liquidi di lavaggio vanno raccolti e trattati come rifiuto speciale. Nel caso di permanenza di residui pericolosi all'interno dei contenitori, il rifiuto nel suo complesso (contenitore-contenuto) rimane un rifiuto speciale e va smaltito come tale in riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche ed al grado di pericolosità della sostanza inquinante.

- che le procedure di verifica della prestazionalità degli imballaggi e della loro idoneità al nuovo riempimento saranno attuate da operatori appositamente formati che verificheranno la sussistenza delle proprietà e delle prestazioni originarie e in particolare l'integrità e il regolare funzionamento degli eventuali accessori quali tappi, cerniere, valvole e rubinetti etc..
- che gli imballaggi da "bonificare" verranno preliminarmente depositati nell'area X afferente all'area C10. Una volta bonificati saranno depositati nell'area Z5 (area deposito cassoni/ contenitori) del layout agli atti.

Sempre a seguito della richiesta di integrazioni, il proponente, atteso che il progetto prevede per il recupero RAEE la selezione e triturazione con smontaggio ma senza messa in sicurezza, ha precisato che nell'impianto non sarà eseguita la messa in sicurezza dei RAEE ai sensi del d.lgs. 49/2014, in quanto non verranno svolte operazioni di estrazione di liquidi pericolosi contenuti in alcune tipologie di RAEE; il recupero consisterà esclusivamente allo smontaggio di parti plastiche e/o metalliche per il recupero di materia.

Con la medesima nota n. 501277/2019 è stato chiesto, nell'ambito delle operazioni di miscelazione in deroga e non in deroga [R12-D13] di rivedere i gruppi di miscelazione proposti, distinguendoli per destinazione, intesa come successivo trattamento e il proponente ha provveduto alla loro trasmissione. Per quanto concerne la gestione rifiuti infiammabili solidi, inoltre, il proponente ha provveduto ad integrare la documentazione nel merito del funzionamento del dispositivo Altair 4X, delle procedure messe in atto per la sua gestione e, nel caso in cui la rilevazione risulti negativa, dell'indicazione dell'area in cui vengono stoccati i rifiuti allo stato solido rispetto allo stoccaggio in area F.

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 512 del 24-11-2020



c) aumento dei quantitativi:

- o aumento della capacità di stoccaggio da 200 Mg a 935 Mg come di seguito precisato

Quantitativo massimo di stoccaggio (R13, D15)				
Rifiuti	Già autorizzato	Proposto in modifica		
	R13 [Mg]	R13 [Mg]	D15 [Mg]	Totale [Mg]
Non pericolosi	200*	360	230	590
Pericolosi		225	120	345
Totale	200	585	350	935

Passando da 200 Mg di solo R13 per P e NP a 935 Mg suddiviso in 585 di R13 e 350 di D15, 590 NP e 345 P;

- o aumento della potenzialità di trattamento, come di seguito precisato:

Quantitativo massimo annuale nelle altre operazioni (R3, R4, R9, R12, D13, D14)		
Rifiuti	Già autorizzato [Mg/anno]	Proposto da progetto [Mg/anno]
R9 – Rigenerazione oli e grassi commestibili (200125)	1.500	1.500
R3 – carta e plastica	/	Non pericolosi: 21.250 Pericolosi: 12.500
R4 - metalli	/	Totale: 33.750
Attività ricadenti nell'operazione R12 (rifiuti non pericolosi e pericolosi)	(da 46.500 a 48.000)	Non pericolosi: 35.000 Pericolosi: 21.250 Totale: 56.250
Attività ricadenti nell'operazioni D13-D14 (rifiuti non pericolosi e pericolosi)	/	Non pericolosi: 20.000 Pericolosi: 11.250 Totale: 31.250
Totali	48.000	Non pericolosi: 77.750 Pericolosi: 45.000 Totale: 122.750

Complessivamente la capacità di trattamento passa da 48.000 Mg/anno a 122.750 Mg/anno.

- o Per quanto riguarda la potenzialità giornaliera, il progetto limita il recupero R3 (cellulosici e plastica) e R4 (metalli) a 135 Mg/giorno complessivi (90 Mg/giorno per R3 e 45 Mg/giorno per R4), di cui al massimo 50 Mg/giorno dedicati ai rifiuti pericolosi; le operazioni D13 (miscelazione) e D14 (accorpamento) di pericolosi e non pericolosi sono limitate a 125 Mg/giorno;

d) introduzione di nuovi CER

attualmente autorizzati: **158 CER** (76 Pericolosi – 82 Non P)
 richiesti con la modifica progettuale **770 CER** (404 Pericolosi – 366 Non P)

e) riorganizzazione complessiva layout

sia esterna (tettoia, pesa e aree per cassoni) sia interna (compartimentazione A, B, C, aree, scaffalature, bacini di contenimento, cabina frigo, oltre a pareti REI e apertura porte)
 Con riferimento alla richiesta di integrazioni prot. n. 501277/2019, ove si chiedeva di precisare in quale area X del capannone C fosse previsto di effettuare il recupero della carta, atteso che nella Relazione



Tecnica All. C6, pag. 16, viene indicata l'area P2 e Z4 (rispettivamente dedicate a pressatura e deposito di EoW), il proponente ha chiarito che il recupero della carta avverrà nelle due aree X poste in prossimità rispettivamente delle aree C8 e C1- C2, nonché nell'area di pressatura P2. Nell'area Z4 è previsto il deposito del prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto.

f) nuovi macchinari

introduzione di: granulatore, trituratore, centrifuga, pressa verticale.

In sede di integrazioni, inoltre, è stato chiesto al proponente di precisare alcuni aspetti:

- se la pressa prevista in area P2 sarà utilizzata sia per rifiuti cellulosici, sia per i rifiuti plastici, sia per i rifiuti metallici, tenuto conto di quanto affermato nell'ultimo capoverso di pag. 27 della Relazione Tecnica All. A02;
Nel merito il proponente ha chiarito che la pressa posizionata nell'area P2 sarà utilizzata (tramite processi distinti) sia per rifiuti cellulosici, sia per rifiuti plastici ma che non sarà impiegata per rifiuti di natura metallica.
- se la medesima pressa di cui al punto precedente sarà utilizzata sia per rifiuti pericolosi sia non pericolosi. In questo caso specificare quali sono le attività al fine di evitare la contaminazione di rifiuti non pericolosi o il contatto di tra pericolosi con diverse caratteristiche di pericolo.
Nel merito il proponente ha chiarito che nella pressa in zona P2 saranno trattati solo rifiuti non pericolosi.
- relativamente all'utilizzo del trituratore ad umido con centrifugazione e deferrizzazione, di precisare quali rifiuti sono trattati e le modalità di trattamento previste al fine di evitare la contaminazione di rifiuti non pericolosi o il contatto di pericolosi con diverse HP, nonché di descrivere quando viene attivato il sistema di lavaggio e se si impiega solo acqua o altro
Il Proponente ha chiarito che i rifiuti che si intende sottoporre a riduzione volumetrica saranno costituiti da partite omogenee di rifiuti non pericolosi o di rifiuti pericolosi con medesime caratteristiche di pericolo e, a seconda delle lavorazioni eseguite, sarà attivato il sistema di lavaggio; detto sistema sarà attivato altresì tra una lavorazione di rifiuti pericolosi e una di rifiuti non pericolosi o tra lavorazioni di partite di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo diverse. In relazione alle tipologie di rifiuti triturati, per il lavaggio saranno impiegati oltre che acqua anche prodotti detergenti.

g) emissioni in atmosfera

da un solo camino (denominato n.1 dedicato all'area F stoccaggio infiammabili) a 3 camini:

- n. 1 inalterato (area F; sistema di abbattimento installato: carboni attivi)
- n. 2: dedicato a Area C10 di trattamento e Area C5 con mulino raffinatori per plastiche/metalli; sistema di abbattimento previsto: carboni attivi
- n. 3: dedicato a Area C4 di triturazione metalli/plastiche, area C9 di miscelazione e area B1 del serbatoio di miscelazione liquidi; sistema di abbattimento previsto: carboni attivi e filtro a maniche, come chiarito con la documentazione integrativa trasmessa in data 18/03/2020 (PEC acquisita al prot. regionale n. 130002 del 23/03/2020).

h) gestione delle acque

al momento non espressamente autorizzata, si prevede un sistema di trattamento delle acque meteoriche, che sono così suddivise:

- pluviali tetti > direttamente alla rete comunale delle acque bianche (SF 2)
- piazzali > prima pioggia in disoleazione/dissabbiatura e poi in rete acque nere, come chiarito durante il sopralluogo (SF 3) e seconda pioggia nella rete acque bianche (SF 4)
- domestiche > SF 1 in fognatura acque nere

Con la documentazione integrativa trasmessa in data 18/03/2020 (PEC prot. n. 130002 del 23/03/2020), il proponente ha provveduto a chiarire le modalità di trattamento e riutilizzo delle acque reflue di



processo prodotte dal lavaggio e dalla decantazione del materiale plastico (area C5) e dalla triturazione ad umido (area C4), specificando inoltre come e in base a quali caratteristiche vengono smaltite.

La ditta dichiara che "Il sistema depurativo, che si prevede di utilizzare, è molto semplice nella sua conformazione ed è composto da diverse fasi ed in particolare:

- separazione oli e sedimentazione particolato;
- dosaggio di un prodotto flocculante per favorire il processo di decantazione;
- sedimentazione del prodotto flocculato;
- accumulo dell'acqua depurata per il riutilizzo.

Il sistema prevede due vasche e due serie di serbatoi separati e distinti per i processi di lavorazione ovvero del materiale plastico nell'area C5 e di triturazione ad umido nell'area C4."

In relazione alla gestione degli scarichi idrici, il proponente ha altresì chiarito il destino delle acque di prima e seconda pioggia e sostituito "l'Elaborato A13 - Planimetria del sistema di gestione degli scarichi idrici" riguardante il flusso delle acque meteoriche e gli scarichi assimilabili agli scarichi civili.

i) flusso dei mezzi

da 10/11 a 13 mezzi/giorno (per la valutazione previsionale di impatto acustico sono stati stimati 15).

Con la documentazione integrativa del 18/03/2020 e il successivo chiarimento alla stessa, pervenuto in data 11/05/2020 il proponente ha rivisto la stima dei mezzi in transito all'impianto che, sulla base dei quantitativi richiesti in autorizzazione, risulteranno in numero di 21 mezzi/giorno, ipotizzando l'utilizzo di mezzi di portata maggiore rispetto allo stato attuale.

QUADRO PROGRAMMATICO

Nel Quadro di riferimento Programmatico il Proponente ha analizzato i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

- Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC);
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Codice dei beni culturali;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Monselice;
- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Monselice;
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)
- Classificazione Acustica

Il sito in questione è situato in via Umbria 1, Monselice (PD) ed è individuato al Catasto del Comune di Monselice al foglio 31, mappale 1232. L'area ha destinazione D3 (zona industriale) secondo il PRG del comune di Monselice.

Il sito d'impianto non è incluso in alcun ambito naturalistico di livello regionale adibito ad area di tutela paesaggistica, né è prossimo a zone umide o riserve integrali dello Stato. Il sito, inoltre, non ricade negli ambiti previsti dal P.T.R.C. per l'istituzione di parchi e riserve naturali, parchi naturali archeologici e riserve archeologiche di interesse regionale, né in aree di massima tutela paesaggistica.

A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

Con la documentazione integrativa del 18/03/2020 il proponente ha integrato il quadro di riferimento programmatico approfondendo in modo adeguato la compatibilità dell'intervento col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, senza evidenziare incompatibilità nel merito.



QUADRO AMBIENTALE

Nel quadro di riferimento ambientale il proponente descrive i potenziali impatti sulle seguenti componenti ambientali:

- atmosfera
- ambiente idrico
- suolo e sottosuolo
- Flora e fauna
- Popolazione
- Paesaggio

Per la determinazione dell'impatto potenziale sulle componenti ambientali è stato utilizzato il metodo a matrici. I parametri utilizzati sono:

A. Caratteristiche delle attività:

- Reversibilità dell'impatto causato dall'attività;
- Durata dell'attività cagionante l'impatto
- Frequenza della percezione dell'attività come impatto

B. Caratteristiche degli indicatori

- Importanza dell'impatto per i sistemi analizzati
- Capacità di recupero dei sistemi analizzati a seguito dell'impatto
- Incidenza dell'elemento sull'ecosistema

C. Dimensione del rischio

- Livelli di dimensione del rischio

Il dimensionamento degli impatti rilevati è dato dall'elaborazione delle valutazioni sopra riportate (A+B) per il rischio di accadimento (C) riportata ad una "tabella intensità degli impatti" che discretizza tali valori individuando 7 categorie di impatto che vanno da "Trascurabile" ad "Alto".

L'analisi degli impatti è stata effettuata distinguendo la Fase di cantiere dalla Fase di esercizio, individuando per ognuna l'attività impattante.

Si riportano in sintesi nel seguito le valutazioni effettuate dal proponente con riferimento alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, per ognuna delle componenti ambientali considerate.

Atmosfera

Fase di cantiere

Il proponente ha valutato che in questa fase gli impatti sono essenzialmente causati dalla produzione di polveri durante gli scavi per la realizzazione del nuovo sistema trattamento acque e dal traffico veicolare conseguente.

Tale impatto è stato valutato molto basso

Fase di esercizio

Il proponente ha valutato che in questa fase l'impatto sia legato prevalentemente a queste attività:

- a) emissioni convogliate connesse all'attività di trattamento rifiuti;
- b) incremento del traffico dei mezzi dovuto all'aumento della potenzialità impiantistica.

a) emissioni convogliate

Il progetto prevede per l'abbattimento delle emissioni l'installazione di due camini (n. 2 e 3) in aggiunta a quello esistente (n.1). Ogni camino è dotato di un gruppo ventilatore per l'aspirazione delle emissioni dimensionato per consentire una depressurizzazione dei reparti garantendo l'aspirazione delle emissioni, anche nel caso di portoni aperti.



Tale impatto è stato valutato basso

b) *traffico veicolare*

il proponente ha valutato che l'attività a pieno regime comporta un incremento della movimentazione dei mezzi a medio-pieno carico di circa il 30%, passando dagli attuali 10 a 13 mezzi/giorno.

Dal confronto con il traffico medio giornaliero lungo la SS 16, il proponente riferisce che l'aumento dovuto all'attività incide per meno dell'1%.

Tale impatto è stato valutato medio basso

Con la documentazione integrativa del 18/03/2020 e il successivo chiarimento pervenuto in data 11/05/2020 il proponente ha rivisto la stima dei mezzi in transito all'impianto che, sulla base dei quantitativi richiesti in autorizzazione, risulteranno in numero di 21 mezzi/giorno, ipotizzando l'utilizzo di mezzi di portata superiore rispetto allo stato attuale.

In conclusione il proponente riferisce che anche con il nuovo assunto, la stima degli impatti viene confermata.

Note istruttorie

Si ritiene di condividere le valutazioni formulate dal proponente, in considerazione anche della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 18/03/2020 e il successivo chiarimento pervenuto in data 11/05/2020, relativa in particolare all'impatto indotto dall'aumento del traffico veicolare.

Ambiente idrico

In questa sezione sono stati valutati gli impatti sull'ambiente idrico superficiale e sotterraneo.

Fase di cantiere

Il proponente non ha valutato l'impatto sulle acque superficiali, ritenuta quindi componente non impattata in questa fase.

Lo stesso ha valutato in questa fase solamente gli impatti sulla qualità delle acque sotterranee in relazione alla realizzazione delle opere.

Tale impatto è stato valutato trascurabile

Fase di esercizio

Il proponente ha valutato l'impatto dovuto agli scarichi idrici sulla qualità e il regime delle acque superficiali.

Va ricordato che la gestione delle acque dell'impianto prevede il recapito delle stesse nella rete fognaria (acque di prima pioggia delle aree di transito e manovra previo trattamento) o nella rete consortile acque bianche.

L'impatto sulla Qualità delle acque superficiali è stato valutato basso

L'impatto sul Regime delle acque superficiali è stato valutato trascurabile

Per quanto concerne le acque sotterranee il proponente ha valutato l'impatto dovuto a:

- a) sversamenti accidentali di autoveicoli per trasporto o altri mezzi meccanici;
- b) rifiuti prodotti e sversamenti accidentali

Per entrambi l'impatto è stato valutato molto basso

Note istruttorie

Si concorda con le valutazioni del proponente

Nel progetto sono presenti le procedure operative per la gestione di sversamenti accidentali

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 352 del 24-11-2020

Allegato al decreto
n. 4 del 28 GEN. 2021



Suolo e Sottosuolo

La conformazione geologica e idrogeologica dell'area d'intervento rende vulnerabili i terreni della coltre superficiale, per la loro natura sabbiosa-limosa, e la prima falda freatica.

L'analisi evidenzia altresì che l'attività tratta rifiuti gestiti e movimentati interamente su superfici pavimentate e coperte. Ad ogni buon conto il progetto prevede l'adozione degli opportuni e previsti interventi a salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, nelle aree di movimentazione (carico/scarico) e stoccaggio rifiuti, quali l'impermeabilizzazione delle superfici e rete di raccolta e trattamento adeguata delle acque meteoriche ed eventuali emergenze a seguito di sversamenti accidentali

Fase di cantiere

L'impatto in questa fase è stato valutato trascurabile

Fase di esercizio

Per quanto concerne la fase di esercizio il proponente ha valutato l'impatto dovuto a:

- scarichi idrici;
- La gestione dei rifiuti o lo sversamento accidentale;
- Sversamento accidentale di autoveicoli per trasporto o altri mezzi meccanici (muletti)

Per ognuna di queste l'impatto è stato valutato medio basso

Note istruttorie

Si concorda con le valutazioni del proponente

Nel progetto sono presenti le procedure operative per la gestione di sversamenti accidentali

Flora, Fauna ed Ecosistemi

L'intervento si inserisce in un'area industriale già consolidata e a distanza rilevante da aree naturali protette.

Fase di cantiere

L'impatto in questa fase su Fauna, Flora e Ecosistemi è stato valutato molto basso

Fase di esercizio

In considerazione della localizzazione dell'opera, l'impatto in questa fase su Fauna, Flora e Ecosistemi è stato valutato molto basso

Inoltre è stato valutato l'impatto dovuto al transito dei veicoli sull'integrità spaziale degli habitat e nei confronti dei taxa e delle specie chiave dell'habitat. Anche in questo caso l'impatto è stato valutato molto basso.

Note istruttorie

Si concorda con le valutazioni del proponente

Popolazione

In questo capitolo il proponente ha trattato le tematiche relative agli impatti sulla salute pubblica, la qualità acustica, la qualità sensoriale, le attività economiche (agricoltura e allevamento).

Sono state inoltre trattate anche la componente socioeconomica e le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e le radiazioni luminose.

AL DECRETO n. 352 del 24-11-2020

Tali componenti non sono state valutate in quanto il proponente ha ritenuto avessero una ricaduta non significativa oppure positiva come nel caso della componente socioeconomica per la caratteristica in asseca dell'intervento proposto.



Fase di cantiere

Durante la fase di cantiere il proponente ha valutato i potenziali impatti sulla salute pubblica da attribuirsi alle emissioni sonore delle macchine operatrici e dalle emissioni di polveri legate alle movimentazioni dei materiali

Dati gli esigui interventi da attuarsi e l'assenza di ricettori sensibili nelle vicinanze il proponente ha valutato i possibili impatti non significativi.

In conclusione l'impatto in questa fase su Agricoltura e Allevamento e sulla Salute pubblica è stato valutato molto basso

Fase di esercizio

Per quanto concerne la fase di esercizio il proponente ha valutato l'impatto dovuto a:

- a) Viabilità interna ed esterna;
- b) Scarichi idrici;
- c) Produzione di rifiuti o sversamenti accidentali
- d) Emissioni in atmosfera
- e) Rumore

In conclusione il proponente ha valutato gli impatti sulle diverse componenti considerate che si riassumono di seguito:

	Viabilità	Scarichi	Produzione rifiuti	Emissioni in atmosfera	Rumore
Salute pubblica	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso
Qualità acustica	Molto basso	---	---	---	Molto basso
Qualità sensoriale (odori)	---	trascurabile	Molto basso	Molto basso	---
Attività economiche	---	Molto basso	Molto basso	Molto basso	---

Con la richiesta integrazioni formulata nella seduta di Comitato VIA del 06/11/2019 sono stati richiesti alcuni approfondimenti relativamente all'impatto odorigeno.

In particolare è stato chiesto di effettuare una valutazione del possibile impatto identificando le sorgenti odorigene, i sistemi di abbattimento eventualmente adottati e gli accorgimenti tecnici e gestionali impiegati per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene.

Il proponente con la documentazione integrativa trasmessa in data 18/03/2020 (PEC prot. n. 130002 del 23/03/2020) fa presente la mancanza di recettori sensibili nell'intorno dello stabilimento e che non si sono mai verificate pregresse segnalazioni relative ad odori. Ad ogni buon conto, anche in applicazione dell'"Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di VIA" approvato dal Comitato VIA nella seduta del 29/01/2020, risponde elencando le procedure gestionali che verranno adottate quali misure di mitigazione al fine del contenimento di eventuali emissioni odorigene.

Note istruttorie

Si condividono in linea di massima le valutazioni del proponente.

In relazione all'impatto odorigeno, gli accorgimenti proposti dalla ditta sono condivisibili e devono essere attuati. Tuttavia, poiché le modifiche progettuali da progetto comportano delle sostanziali modifiche al trattamento dei rifiuti introducendo possibili fonti odorigene rispetto allo stato attuale, si ritiene opportuno

Allegato ^A al decreto

ALLEGATO ^A

AL DECRETO n. 952 del 24-11-2020

n. 4 del 28 GEN. 2021



prescrivere l'effettuazione di una valutazione più approfondita dell'impatto nel caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili o se venissero rilevate criticità.

Il proponente, a supporto delle valutazioni sull'impatto acustico ha predisposto l'elaborato "A19 - documentazione previsionale di impatto acustico".

Il documento conclude dando delle indicazioni sulle misure di mitigazione da adottare la cui realizzazione si ritiene opportuna. Si ritiene altresì che a seguito della realizzazione di dette misure, debba essere accertato il rispetto e l'efficacia delle stesse attraverso una verifica dell'impatto acustico.

Si fa presente che la valutazione previsionale di impatto acustico considerava, fra i vari parametri, che il numero di mezzi transitanti a seguito dell'aumento di potenzialità d'impianto fosse di 15/giorno. In conseguenza alla revisione della stima del numero di mezzi in transito, calcolato in 21 mezzi al giorno, il proponente fa sapere che in sede di esercizio provvisorio sarà effettuata una valutazione di impatto acustico basata sull'effettivo traffico indotto dal nuovo assetto impiantistico.

Paesaggio e beni culturali

Il proponente riferisce che l'intervento viene realizzato in un capannone già esistente, che dispone già delle autorizzazioni urbanistico - edilizie e si inserisce in un'area industriale già consolidata non sottoposta a particolari vincoli paesaggistico - ambientali.

Il proponente non ha pertanto ritenuto di valutare l'impatto su detta componente sia in fase di cantiere che di esercizio.

Note istruttorie

Si concorda con le valutazioni del proponente

MISURE DI MITIGAZIONE

Il proponente riferisce che l'intervento prevede interventi tecnico-progettuali e gestionali che consentono la mitigazione degli impatti conformemente alle BAT di settore e alle norme specifiche di riferimento vigenti.

SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 l'area d'intervento risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000, i siti Natura 2000 più prossimi risultano essere il SIC/ZPS IT3260017 "Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco, posto a Nord ad una distanza minima di circa 3,1 km e la ZPS IT3260021 "Bacino Val Grande - Lavacci" ubicata a Sud ad una distanza minima di circa 9,6 Km.

Il Proponente, attraverso l'Allegato E della DGR 1400/2017 a firma del consulente Luca Vecchiato, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di Vinca individuata al punto 23): piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Nella Relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza all'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e che dalle valutazioni e dalle analisi dei diversi impatti originati dall'attività non si riconoscono interferenze negative significative nei confronti degli Habitat e delle specie di interesse comunitario in esse presenti.

Conclusioni dell'istruttoria VINCA: Le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha



trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata.

OSSERVAZIONI E PARERI ACQUISITI IN SEDE DI ISTRUTTORIA

Nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute osservazioni;

Durante l'iter istruttorio sono stati altresì acquisiti:

- il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova con nota acquisita al prot. n. 302824 del 09/07/2019 che prevede il rilascio del provvedimento di conformità positivo condizionato del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011;
- il parere di Acque Venete SpA con nota acquisita al prot. n. 195816 del 18/05/2020, che prevede il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche/di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale con recapito nella pubblica fognatura.

Tali pareri verranno recepiti in fase di rilascio del titolo autorizzativo

VALUTAZIONI SUL PROGETTO, SUL SIA E SULLE OSSERVAZIONI

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, tenuto conto delle integrazioni fornite dal proponente in data 18/03/2020 (PEC prot. n. 130002 del 23/03/2020), la documentazione presentata a corredo della domanda illustra compiutamente le caratteristiche del progetto e prevede interventi tecnico-progettuali e gestionali che consentono la mitigazione degli impatti sull'ambiente.

Si fa presente altresì quanto segue:

- rispetto a quanto indicato nella nota di richiesta integrazioni prot. reg. n. 501277/2019, la legge n. 128/2019 nel frattempo emanata ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 in materia di cessazione di qualifica di rifiuto, in vigore dal 03.11.2019, con particolare riferimento alla possibilità per le Autorità competenti di autorizzare *caso per caso* la produzione di EoW in assenza di criteri comunitari o nazionali; ai commi 3-ter e seguenti del medesimo art. 184-ter, inoltre, l'ARPAV è tenuta al controllo della conformità agli atti autorizzatori delle modalità operative e gestionali messe in atto per la produzione di EoW;
- in data 06.02.2020 sono state approvate, da parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste"; in particolare, al capitolo 4, sono individuati i criteri condivisi per l'attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase istruttoria;
- al fine di consentire all'Autorità competente la definizione delle attività di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto che il proponente intende mettere in atto, prima della conclusione della Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR, la Ditta è tenuta alla trasmissione della documentazione concernente ciascuna operazione di recupero secondo i contenuti di cui alla tabella 4.1 (tenuto conto eventualmente anche delle indicazioni di cui alla tabella 4.3 ove pertinente) del documento SNPA "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 183 comma 3 del d.lgs. 152/2006";
- il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il recupero costituiscono attività diverse sotto il profilo giuridico e tecnico, le quali saranno successivamente meglio definite nell'AIA, con particolare riferimento al riutilizzo degli imballaggi provenienti dallo svuotamento; a tal proposito si ritiene che il Proponente debba elaborare adeguate e specifiche procedure (relative all'operazione di preparazione per riutilizzo di imballaggi di plastica e metallo, con particolare riguardo alla modalità di gestione "vuoto per pieno", alle modalità di pulizia e lavaggio, alla verifica della prestazionalità degli imballaggi e della loro idoneità al nuovo riempimento) da inserire nel PMC/PGO per la successiva valutazione;
- nell'AIA saranno altresì meglio precisate le attività di stoccaggio, di accorpamento e di miscelazione, le quali si configurano come operazioni differenti sia dal punto di vista normativo sia tecnico, con conseguenze diverse anche in termini di codifica dei rifiuti in uscita;



- nell'AIA sarà altresì chiarito che i pretrattamenti preliminari "funzionali" alle operazioni eseguite presso l'installazione sono da ritenersi ricompresi nell'operazione stessa (si fa riferimento, ad esempio a quanto espresso a pag. 14 della Relazione Tecnica All. C6: R12 accorpamento funzionale a R9);
- l'AIA dovrà autorizzare specificatamente i rifiuti, intesi come tipologia e CER, sottoposti a ciascuna lavorazione;
- l'AIA dovrà tener conto di prescrivere, ai fini del mantenimento della sicurezza, che durante l'effettuazione delle lavorazioni nelle aree X sia sempre garantito l'accesso dei mezzi d'opera e di emergenza alle aree di stoccaggio adiacenti; le aree X dovranno comunque essere svuotate fine giornata; per garantire la delimitazione delle aree di stoccaggio rispetto alle aree X, anche visivamente, la ditta provveda a inserire una adeguata segnaletica orizzontale colorata che divida gli spazi. Al fine di garantire la sicurezza degli ambienti, tale indicazione è stata oggetto di specifica condizione ambientale.

In relazione al **quadro di riferimento programmatico**, tenuto conto delle integrazioni fornite dal proponente in data 18/03/2020 (PEC prot. n. 130002 del 23/03/2020), lo studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto.

A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

In rapporto al **quadro di riferimento ambientale** lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali.

Si condividono in linea di massima la valutazione degli impatti effettuata dal proponente sulle diverse matrici ambientali considerate, sia in fase di cantiere che di esercizio, in considerazione degli interventi tecnico-progettuali e gestionali che consentono la mitigazione degli impatti sull'ambiente e anche in considerazioni dei chiarimenti forniti con le integrazioni in data 18/03/2020 e in data 12/05/2020.

Si ritiene comunque porre l'attenzione relativamente ai seguenti aspetti:

Emissioni atmosfera

Con la richiesta integrazioni formulata nella seduta di Comitato VIA del 06/11/2019 è stato richiesto se l'area in cui è collocata la pressa P2 fosse in aspirazione e collegata al sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera, il proponente ha precisato che, dal momento che si prevede di effettuare l'operazione di pressatura esclusivamente su materiale precedentemente sottoposto a lavorazioni quali selezione e cernita, non è prevista la formazione di emissioni significative, considerata anche la natura dei materiali pressati. Tale affermazione è condivisibile.

Camino n. 3

Il camino n. 3 di nuova realizzazione, ed è dedicato all'aspirazione dell'Area C4 di triturazione metalli/plastiche, area C9 di miscelazione e area B1 del serbatoio di miscelazione liquidi. Con la documentazione integrativa del 18/03/2020 (PEC prot. n. 130002 del 23/03/2020) è stato chiarito che il sistema di abbattimento previsto è a carboni attivi e filtro a maniche.

Tuttavia, poiché la fase di triturazione di rifiuti e il relativo deposito dei rifiuti prima del trattamento, possono essere attività che contribuiscono all'emissione di polveri e solventi e conseguentemente di odori, l'aspirazione di polveri e solventi all'interno dell'installazione mediante l'utilizzo delle cappe e dei ventilatori deve garantire la massima efficienza ed efficacia al fine di ridurre al minimo gli impatti delle emissioni e scongiurare il verificarsi di situazioni critiche.

Impatto odorigeno

Relativamente all'impatto odorigeno, con la richiesta integrazioni formulata nella seduta di Comitato VIA del 06/11/2019 è stato chiesto di effettuare una valutazione del possibile impatto identificando le sorgenti odorigene, i sistemi di abbattimento eventualmente adottati e gli accorgimenti tecnici e gestionali impiegati per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene.

Il proponente fa presente la mancanza di recettori sensibili nell'intorno dello stabilimento e che non si sono mai verificate pregresse segnalazioni relative ad odori. Ad ogni buon conto, anche in applicazione dell'"*Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di VIA*" approvato



dal Comitato VIA nella seduta del 29/01/2020, risponde elencando le procedure gestionali adottate al fine del contenimento di eventuali emissioni odorigene.

Gli accorgimenti proposti dalla ditta sono condivisibili e devono essere attuati.

Tuttavia, poiché le modifiche progettuali da progetto comportano delle sostanziali modifiche al trattamento dei rifiuti introducendo possibili fonti odorigene rispetto allo stato attuale, si è prevista una specifica condizione ambientale che prevede nel caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili o di criticità rilevate, debba essere effettuato una valutazione più approfondita dell'impatto odorigeno.

Rumore

Per quanto concerne il rumore, la ditta ha predisposto l'elaborato "A19 - documentazione previsionale di impatto acustico", firmata da un tecnico competente. Le conclusioni dello studio riportano che "[...] L'ampliamento in progetto comporterà un aumento delle emissioni sonore in ambiente esterno visto l'insediarsi di nuovi impianti e macchinari. Dalla simulazione effettuata risulta che i limiti di emissione e i limiti assoluti di immissione sono rispettati con margine sufficiente. Per quel che riguarda il limite differenziale di immissione nelle ipotesi effettuate di massimo disturbo (contemporaneità di tutte le sorgenti sonore impattanti) si riscontra una potenziale criticità nei confronti del ricettore R1 e in secondo luogo del ricettore R2 dovuto prevalentemente all'impianto di depurazione fumi posto in prossimità [...]"

A tal riguardo il medesimo documento conclude dando le seguenti indicazioni:

- Dovrà essere posta particolare attenzione alla scelta dell'impianto depurazione fumi posto a sud che dovrà avere una potenza sonora contenuta (sull'ordine dei 92 dB) o che dovrà essere adeguatamente coibentata dal punto di vista acustico.
- Dovrà essere individuato un gruppo elettrogeno silenziato con emissioni in linea quanto previsto nella presente (LP a 1 m \leq a 70 dBA).
- Durante le attività di macinazione o movimentazione con caricatore i portoni dovranno essere tenuti normalmente chiusi sebbene sia stato verificato il rispetto anche con portoni non completamente chiusi.

Premesso che si ritiene necessaria la realizzazione di quanto indicato dal proponente, si è ritenuto opportuno altresì che a seguito della loro realizzazione debba essere accertato il rispetto e l'efficacia delle misure di mitigazione adottate attraverso una verifica dell'impatto acustico. Tale verifica è stata oggetto di specifica condizione ambientale.

Inoltre, nelle integrazioni volontarie, inviate a maggio 2020 dal proponente, poiché la stima dei mezzi transitanti viene modificata da 15 a 21, lo stesso proponente comunica che "In conseguenza alla revisione della stima del numero di mezzi in transito, calcolato in 21 mezzi al giorno, il proponente fa sapere che in sede di esercizio provvisorio sarà effettuata una valutazione di impatto acustico basata sull'effettivo traffico indotto dal nuovo assetto impiantistico." Si accoglie pertanto la proposta, recependola nella condizione ambientale con riferimento al traffico indotto con impianto in esercizio.

Osservazioni e pareri

Durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni sull'intervento.

Sono stati inoltre acquisiti:

- il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova con nota acquisita al prot. n. 302824 del 09/07/2019 che prevede il rilascio del provvedimento di conformità positivo condizionato del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011;
- il parere di Acque Venete SpA con nota acquisita al prot. n. 195816 del 18/05/2020, che prevede il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche/di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale con recapito nella pubblica fognatura.

Tali pareri verranno recepiti in fase di rilascio del titolo autorizzativo



VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Premesso quanto sopra,

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- la D.G.R. 1400/2017
- la D.G.R. 568/2018;

esaminata la documentazione presentata e le integrazioni fornite in data 18/03/2020 (PEC acquisita al prot. regionale n. 130002 del 23/03/2020) e successivamente integrata con nota del 11/05/2020 acquisita al prot. n. 187671 del 12/05/2020;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

esaminato lo Studio di Impatto Ambientale;

preso atto della legge n. 128/2019, nel frattempo emanata, che ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 in materia di cessazione di qualifica di rifiuto, in vigore dal 03/11/2019, con particolare riferimento alla possibilità per le Autorità competenti di autorizzare *caso per caso* la produzione di EoW in assenza di criteri comunitari o nazionali; ai commi 3-ter e seguenti del medesimo art. 184-ter, inoltre, l'ARPAV è tenuta al controllo della conformità agli atti autorizzatori delle modalità operative e gestionali messe in atto per la produzione di EoW;

considerato che in data 06/02/2020 sono state approvate, da parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste"; in particolare, al capitolo 4, sono individuati i criteri condivisi per l'attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase istruttoria;

ritenuto che al fine del rilascio dell'AIA e prima della conclusione della Conferenza di Servizi la Ditta il proponente dovrà presentare documentazione concernente:

1. le informazioni su ciascuna operazione di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto secondo i contenuti di cui alla tabella 4.1 (tenuto conto eventualmente anche delle indicazioni di cui alla tabella 4.3 ove pertinente) del documento SNPA "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 183 comma 3 del d.lgs. 152/2006";
2. le procedure relative all'operazione di preparazione per riutilizzo di imballaggi di plastica e metallo, con particolare riguardo alla modalità di gestione "vuoto per pieno", alle modalità di pulizia e lavaggio, alla verifica della prestazionalità degli imballaggi e della loro idoneità al nuovo riempimento, da inserire nel PMC/PGO per la successiva valutazione;

ritenuto altresì che prima di arrivare alla definizione dell'AIA la Ditta dovrà dare evidenza in caso di incendio della modalità con cui governa l'evento emergenziale e di redigere un protocollo nel quale in caso d'incendio sia tempestivamente allertato l'ente gestore dell'impianto di depurazione per consentire la gestione, l'eventuale segregazione e il successivo trattamento della portata recapitante all'impianto utilizzata ai fini dello spegnimento;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

Visto il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova trasmesso con nota acquisita al prot. n. 302824 del 09/07/2019, che prevede il rilascio del provvedimento di conformità positivo condizionato del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 e il parere di Acque Venete SpA trasmesso con nota acquisita al prot. n. 195816 del 18/05/2020, che prevede il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 982 del 24-11-2020



acque meteoriche/di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale con recapito nella pubblica fognatura, che verranno acquisiti in fase autorizzativa;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica di supporto;

preso atto delle conclusioni dell'istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale per cui non sono prevedibili impatti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000 dovuti alla realizzazione dell'intervento, dando atto della dichiarazione di non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale;

valutato che l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta trascurabile sulle diverse componenti ambientali tenuto conto delle mitigazioni e delle procedure operative e gestionali proposte;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione con le precisazioni relative alle premesse, esprime all'unanimità dei presenti,

parere favorevole


al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Regione del Veneto, o a questa inoltrate dal Comune, dall'AULSS, dalla Provincia o dall'ARPAV, la stessa, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, al Comune di Monselice e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell'indagine medesima. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Regione del Veneto, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Regione del Veneto
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

ALLIGATO A
Al. DECRETO n. 352 del 24-11-2020

Alle fide A al Decreto
N. 4 del 28 GEN. 2021



2	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Emissioni acustiche Per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione che la ditta ha proposto di adottare, sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti, (in particolare per i ricettori R1 e R2 così individuati nella documentazione previsionale di impatto acustico) e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. La valutazione tenga conto anche dell'effettivo traffico indotto dall'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e al Comune di Monselice. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia di Padova e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

3	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Delimitazione delle aree per garantire la delimitazione delle aree di stoccaggio rispetto alle aree X dove avvengono le lavorazioni, anche visivamente, la ditta provveda a inserire una adeguata segnaletica orizzontale colorata che divida gli spazi.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere inviata entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto adeguata documentazione che permetta la verifica della suddetta condizione ambientale.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger

Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Nicola Dall'Acqua

Nicola Dall'Acqua

Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Ing. Loris Tomiato

Loris Tomiato